



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Ordinanza n. 29 R. G. del 09-03-21

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID -19 DALL'11 MARZO AL 21 MARZO 2021 INCLUSO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibere del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 07 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 22 febbraio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato stabilito (art. 35) che: *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- con Decreto Legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, è stato stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- con D.P. C.M. del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 23.02.2021 sono state adottate misure, riferite, tra l'altro, allo svolgimento dell'attività scolastica, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO delle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale introdotte con D.P.C.M. del 02.03.2021 a valere dal 06.03.2021 fino al 06.04.2021;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale e il preoccupante incremento dei casi registrati sul territorio comunale, con particolare riferimento ai molteplici casi di

positività accertati nelle scuole nonché al cospicuo numero di persone ancora in attesa di effettuare il tampone molecolare;

SENTITI i Dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio comunale nonché il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e sicurezza ASL Bari Sud;

PRESO ATTO che, dai dati rilevati, emerge che il contagio da COVID-19 sta progressivamente investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare, nonché il personale docente e non docente delle scuole;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus, l'incremento dei casi di positività sull'intero territorio nazionale, il diffondersi del virus anche nelle regioni meridionali nella cosiddetta "variante inglese" e l'indice di contagiosità più elevato di tale virus, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;

UDITO quanto emerso nel corso del COC tenutosi in data odierna, in cui è intervenuto il dott. De Felice Cosmo Damiano quale rappresentante dei Medici di base di Alberobello, nonché il dott. Francesco Nardulli, responsabile del SISPA ASL Bari sud, raggiunto telefonicamente dal Sindaco, i quali - nel comunicare l'aggravarsi della diffusione del virus sul territorio - dichiarano di condividere qualsiasi provvedimento di contenimento del dilagare del virus, con particolare riferimento alle scuole;

RITENUTO che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché dell' art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nelle more dell'eventuale adozione da parte del competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida vigenti;

VALUTATA la necessità, oltre che l'opportunità, di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio, nelle more dell'adozione di diverse e più restrittive misure che verranno introdotte dagli Organi sulla scorta del D.P.C.M. del 02.03.2021, con effetti dal 10.03.2021 sino a tutto il 21.03.2021, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

RITENUTO che la presente Ordinanza, assunta previo confronto con la dirigenza scolastica interessata, nonché alla luce del contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021, è considerata misura necessaria ed opportuna, allo stato, al fine di ridurre le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus **COVID-19**, anche nelle sue varianti;

CONSIDERATE le difficoltà palesate da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nonché dal rappresentante dei Medici di base, di effettuare il tracciamento dei contatti stretti stante l'elevato numero di positivi riscontrato sul territorio nonché le difficoltà palesate dalla dirigenza scolastica di garantire adeguatamente la didattica in presenza a causa del rilevante numero di soggetti in isolamento;

ATTESO che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, art. 50;

al fine di ridurre la diffusione dell'infezione da virus Sarscov-2, fermo restando le ulteriori misure restrittive disposte a livello Regionale e Nazionale;

ORDINA

nell'ambito di tutto il territorio comunale, dalle 00:00 del 10 marzo 2021 fino alle 24:00 del 21 marzo 2021, con possibilità di ulteriore proroga e/o modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

- La sospensione di **tutte** le attività didattiche in presenza di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie. **Tutte le attività didattiche, nessuna esclusa**, anche se rivolte agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, al solo scopo di tutelarne il bene primario della salute, proseguiranno nella metodologia a distanza (D.A.D.).
- La sospensione dell'attività dei servizi educativi di gestione pubblica (Asilo Nido comunale) e privata presenti sul territorio, compresi gli oratori;
- Il divieto di muoversi sul territorio comunale, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo, **fatta salva, motivate esigenze di salute e lavoro che dovranno essere attestate mediante autocertificazione;**

- Il divieto assoluto per i minori di 16 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;
- A partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, di consentire gli spostamenti con l'animale da affezione solamente in prossimità della propria abitazione;
- La chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
- Consentire le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture, la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (ovvero bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche e altri esercizi simili senza cucina), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Dopo le ore 18:00 è vietato la consumazione sul posto e nelle adiacenze dei suddetti esercizi è consentita solo la consegna a domicilio.

- La chiusura al pubblico di tutte le altre attività commerciali e artigianali, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo;
- Nelle giornate di domenica 14/03/2021 e di domenica 21/03/2021 tutte le attività commerciali e artigianali, nessuna esclusa, eccetto le farmacie e parafarmacie devono osservare la chiusura al pubblico per l'intera giornata;
- La chiusura di tutti i parchi, giardini e campetti di quartiere presenti sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle 05:00 del giorno successivo;
- La chiusura al pubblico 0-24 per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento di Villa Donaloja
- La chiusura di tutti i Musei, Biblioteche civiche e private, comprese le sezioni dedicate ai minori, presenti nel territorio comunale;
- La sospensione del mercato settimanale, nelle giornate di giovedì 11 e 18 marzo 2021, ad eccezione del settore alimentare con contingentamento delle entrate e delle uscite;
- La sospensione dell'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso, non saranno consentite gare sportive agonistiche e non. Pertanto è possibile svolgere attività motoria all'aperto ed in forma individuale.

PRECISA

Si ricorda il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o domicilio, per i soggetti risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano stati sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso;

Si ricorda l'obbligo del rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio sia nei luoghi aperti che chiusi, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo della mascherina;

Si raccomanda, nell'arco di tutta la giornata, di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale.

DISPONE

che la violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 secondo i criteri di cui Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

La Polizia Locale di Alberobello, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati della verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito Istituzionale e che la stessa sia trasmessa a mezzo PEC:

- ai Dirigenti scolastici del territorio comunale;
- all'Ufficio scolastico provinciale;
- all'Ufficio scolastico regionale;
- al Comando di Polizia Locale - Servizio di Protezione Civile di Alberobello;
- al Comando Stazione Carabinieri di Alberobello;
- al Prefetto di Bari;
- alla Questura di Bari;
- al Dipartimento di prevenzione Asl Bari;
- alla Regione Puglia- Servizio Protezione Civile;
- al Gestore dei servizi di trasporto e mensa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Nello spirito di massima collaborazione si invita:

- al rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Alberobello, li 09-03-2021

**Il Sindaco
Michele Maria LONGO**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla data della notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente avviso al Sig.

..... mediante consegna di copia a mani

Alberobello, li _____

IL MESSO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.